



Roma 26 novembre 2024

Osservazioni e proposte della Cgil Nazionale su

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (226)**

Premessa

Lo schema di Decreto Legislativo di modifica del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) incide su molti articoli e allegati (parte integrante della normativa).

In particolare, accanto ad operazioni di mero chiarimento tecnico, possiamo rintracciare **in almeno 4 aree gli ambiti su cui siamo fortemente preoccupati:**

- 1) **la riduzione della cogenza di alcune norme a tutela dei lavoratori**, presenti sin dalla legge delega 78/2022 in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei CCNL, l'applicazione del medesimo CCNL (e la "parità" reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti), le clausole sociali. Modifiche che **romperebbero l'attuale equilibrio tra tutele reali - assetti contrattuali collettivi – libertà di impresa;**
- 2) una eccessiva **partecipazione, nella fase esecutiva, delle imprese piccole e piccolissime**, agendo più leve (dalla divisione in lotti alle percentuali minime da dare in subappalto, dalle minori garanzie richieste agli interventi sui consorzi ecc.), spostando dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico la "quantità di prestazioni subappaltabili alle piccole e micro imprese". In quest'ultima scelta cogliamo un rischio anche di carattere "industriale": aprire troppo ed in modo generalizzato alle piccole imprese, spesso le meno strutturate e con minore capitalizzazione, il vasto mercato degli appalti pubblici e non invece usare questi ultimi anche come leve per la qualità e crescita dimensionale delle stesse aziende;
- 3) una **riduzione degli strumenti a garanzia** della massima trasparenza in fase di progettazione (per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria), assegnazione (rating di legalità e garanzie) e fase esecutiva (percentuali minime di volumi per i subappalti, con contraddizioni ancora più evidenti negli appalti di servizi), con una ulteriore agevolazione a favore dei c.d. "appalti integrati";
- 4) **un significativo allargamento alla finanza di progetto** in Partenariato Pubblico Privato, in particolare in regime concessionario, che potrebbe – a fronte dei tagli ai trasferimenti agli enti locali – **aprire ad una stagione di fatto di "nuova privatizzazione" di infrastrutture secondarie.**

Nota: L'esame dei testi non segue l'ordine dell'articolato, ma per argomenti.

CORRETTA APPLICAZIONE CCNL

(e di conseguenza identificazione corretta dei costi del lavoro indicati nel bando)

Articolo 1: viene modificato l'articolo 11 in particolare al comma 2 e al comma 4. Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e all'Allegato I.01"; al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in conformità all'Allegato I.01".

La proposta **inserisce un rinvio aggiuntivo** (e di fatti esplicativo) ad un nuovo Allegato: l'allegato I.01, introdotto (vedi dopo) dall'articolo 63 dello schema di D. Lgs. qui esaminato che, accanto al principio che è l'oggetto dell'appalto a "fare il CCNL", **introduce anche altri indicatori** (codici Ateco e specifici criteri di rappresentatività) e poi il principio **della "dimensione" e della "natura giuridica dell'impresa"**. **Questo sia** per identificare il CCNL da applicare sia per verificare l'equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante.

Ovviamente la norma viene modificata anche dove i riferimenti all'art.11 portavano ad una "blindatura del CCNL Leader lungo la filiera". Si vadano al riguardo anche le modifiche successive apportate all'articolo 41, 57 e (in modo molto contraddittorio) all' articolo 119 del D. Lgs 36/03.

Il punto è l'equiparazione che il modificato comma (tramite l'Allegato) introduce sia **tra indicatori tra loro diversi e non per forza sempre compatibili tra loro, sia tra CCNL in realtà non equivalenti, con effetti di "dumping" e di "ribasso di fatto mascherato" rispetto al CCNL leader e al costo del lavoro come calcolato e comunicato dalla Stazione Appaltante.**

Ricordiamo che il comma 2 dell'articolo 11 è la procedura di attuazione del comma 1 dell'articolo 11 **che indica esclusivamente nell'oggetto dell'appalto il criterio di individuazione del CCNL da applicare, in coerenza con la lettera h) articolo 1 comma 2 della legge delega 78/2021.** Aggiungere altri criteri porta non solo a snaturare la coerenza della norma ma ad un'ulteriore incertezza a svantaggio non solo dei lavoratori, ma dei RUP e delle Stazioni Appaltanti (rischio di aumento di contenzioso).

Aggiungiamo poi che:

- a più di un anno dall'approvazione del Codice il tema è stato comunque affrontato tra interpellanti e comunicazioni ANAC, Sentenze (poche) dei tribunali amministrativi (e anche con pareri discordanti), Ufficio Giuridico del MIT;
- i principi di delega contenuti nella legge 78/2021 anche in riferimento alla parità di tutele economiche e normative dei lavoratori lungo la filiera dell'appalto, si basavano sul precedente articolo del Codice in vigore già dal 2021, per cui era il CCNL dell'impresa appaltatrice (una volta individuato) a garantire la parità di trattamento così come individuato dal vigente art. 119 (e già previsto dal passato articolo 105 del D. Lgs. 50/2016) e su questo, in ben tre anni, non si sono registrati particolari contenziosi.

NOTA PER I DEPUTATI E SENATORI: abbiamo ritenuto utile, prima di entrare nell'analisi e proposte relative al combinato disposto "modifica art. 11 Codice e nuovo Allegato", di riportate anche le altre modifiche su cui si riflette il cambiamento della norma relativa all'applicazione del corretto CCNL.

Modifiche all'articolo 41 del vigente Codice Appalti.

L'articolo 9 modifica in due parti il comma 13 dell'articolo 41 vigente, dove sia al primo che al secondo periodo la parola "costo" (relativa a costo del lavoro) viene sostituita dal termine "**costo medio**", con riferimento alle tabelle ministeriali, permettendo quindi un'ulteriore possibile "oscillazione" nella dichiarazione da parte delle imprese del costo del lavoro realmente applicato.

Inoltre, vengono aggiunte le parole "**tenuto conto della dimensione o natura giuridica dell'impresa**" in riferimento alla fase di progettazione del bando quando la stazione appaltante è chiamata a definire un CCNL (e relativo costo del lavoro) prima della gara.

Chiediamo l'abrogazione della proposta di modifica del comma 13 dell'articolo 41, rinviando ad un'eventuale migliore riscrittura dell'Allegato I.01 (vedi oltre) la questione.

Infatti, una fase precisa è quella della progettazione del bando, con la puntuale definizione del CCNL "applicabile" in sede di predisposizione del bando da cui discendono anche i costi della manodopera messi a "gara", un'altra fase è la verifica dell'eventuale condizione contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e relativo CCNL che applicherà.

La norma così come proposta, con riferimento all'articolo del Codice riguardante la fase di progettazione del bando, è tecnicamente inapplicabile in quanto la Stazione Appaltante non può sapere quale sarà la natura giuridica o dimensione dell'eventuale operatore economico aggiudicatario.

Modifiche all'articolo 57

Con l'articolo 14 viene sostituito integralmente il comma 1 dell'articolo 57 (clausole sociali) con una doppia operazione chirurgica.

La prima è la traslazione del "tenuto conto della tipologia di intervento", prima riferita in termini generici alla natura dell'appalto ed ora inserita volutamente dopo l'obbligo di garantire la "stabilità occupazionale", quasi a collegare questa eventualità alle caratteristiche della specifica tipologia. Uno spostamento non coerente con i principi della legge delega n. 78/2022.

Più incisiva (e connessa all'operazione di stravolgere l'articolo 11) è poi l'abrogazione della seconda parte dei riferimenti espliciti al CCNL e alla parità tra dipendenti. L'operazione è quella di un rinvio generico all'art. 11 così come viene modificato.

Ricordiamo però che nel 2023 il legislatore aveva optato (in quanto inserito dentro il Libro II, Parte II ovvero "Degli istituti e delle clausole comuni", di tutte le tipologie di contratto pubblico) per riportare letteralmente sia l'obbligo di indicare i CCNL sia la parità di trattamento economico e normativo tra dipendenti dell'appaltatore e lavoratori in subappalto.

Colpisce che, **tra le cancellazioni proposte, vi sia anche quella relativa all'esplicito riferimento attualmente presente al "contrasto al lavoro irregolare"** come una delle motivazioni per la stazione appaltante (anche se poco usata finora) per limitare subappalti, aggiungere criteri premiali, ecc. Ora tale possibilità e libertà delle stazioni appaltanti viene meno.

Chiediamo il mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 57 del D. Lgs. 276/03.

Modifiche all'articolo 119

L'articolo 33 interviene sulle garanzie previste in caso di Subappalto (articolo 119), sia in termini contrattuali che di "impatto organizzativo".

Il primo intervento riguarda il comma 2 dove viene inserita una prescrizione prima non presente (dopo il quarto periodo del comma 2), dove **si obbliga a destinare almeno** ("non inferiore") **il 20% delle prestazioni subappaltabili** (non chiarendo se in relazione agli importi o alle quantità!) a piccole e medie imprese (anche "micro" visto il riferimento all'Allegato I.1, quello sulle "definizioni").

Da evidenziare che ai fini dell'individuazione del lotto quantitativo **viene proposto di eliminare la necessità che sia "funzionalmente autonomo"**.

Inoltre a **poter indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento per le piccole e medie imprese non saranno le stazioni appaltanti ma gli operatori economici** (la norma modificata recita: *"Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento"*).

Colpisce che il comma è quello relativo alle tutele dei lavoratori e alla possibilità che le Stazioni appaltanti indichino anche per motivi di salute e sicurezza le attività non subappaltabili.

Stiamo all'operazione di aprire il mercato degli appalti pubblici alle piccolissime realtà **indipendentemente dalle valutazioni specifiche della stazione appaltante, della specifica lavorazione o servizio**, in contraddizione con gli stessi principi del nuovo Codice, volti a privilegiare il ruolo delle Stazioni Appaltanti e la loro autonomia in funzione del "principio di risultato".

Da evidenziare poi come il legislatore continui ad avere in testa gli appalti di lavori e non quelli di servizi dove un obbligo percentuale al subappalto ha molte meno ragioni.

L'altra grande manomissione operata con questo articolo – e coerente con l'indebolimento dei CCNL leader e delle tutele concrete lungo la filiera – avviene **con la modifica operata sul comma 12 (secondo periodo).**

La norma vigente attualmente recita: *“Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”*.

La nuova norma diventerebbe invece: **“Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, **ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative **alla categoria prevalente** e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”**.

Da evidenziare **il depotenziamento della norma che era cogente** (una volta individuato il CCNL dell’appaltatore discendeva il medesimo CCNL senza avventurarsi per tutti, compreso il RUP, nell’analisi di cosa siano “le stesse tutele”), nonché **il riferimento alla categoria prevalente (al singolare) e non più alle categorie prevalenti (al plurale)** rendendo ancora più difficoltoso per tutti la definizione del CCNL in caso di appalti con categorie plurime (pensiamo al facility management o agli appalti anche di gestione e manutenzione oltre che di realizzazione).

Riportiamo un passaggio della relazione di accompagnamento al presente schema di D. Lgs. quanto mai esplicita: *“Ciò premesso, la novella in esame è volta a prevedere la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai medesimi CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo, purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore. Tale modifica deriva dalle osservazioni formulate da diversi operatori di settori in sede di consultazione, i quali hanno rappresentato come la formulazione vigente rischierebbe di limitare il ricorso all’istituto del subappalto, con un conseguente nocumento soprattutto per le piccole e medie imprese che, non necessariamente applicano proprio quello stesso CCNL (che potrebbe risultare maggiormente gravoso)”*.

In questo caso la relazione non risolve il nodo di come “pur con costi diversi” si possano garantire le stesse tutele (economiche e normative) contenute nel CCNL applicato ai dipendenti dell’appaltatore! Siamo ad una forzatura evidente dei principi previsti dalla legge deleghe 78/2022.

Per questo **chiediamo l’abrogazione dell’inciso “ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore”**.

IL NUOVO ALLEGATO I.01

L'articolo 63 introduce il nuovo Allegato I.01 che consta di 5 articoli e **che stravolge l'equilibrio trovato in sede di decreto legislativo di attuazione della legge delega 78/2022.**

L'allegato **incide pesantemente su tutti e 3 i "momenti"** in cui si individua prima e si verifica poi il rispetto del giusto CCNL, nonché quando si verificano concretamente le tutele lungo la filiera (subappalti) modificando gli equilibri (e le tutele) in essere e **va letto anche in combinata con le altre 2 modifiche sopra ricordate** (quella relative agli articoli 41 e 119).

Il primo "momento" è quello iniziale quando la stazione appaltante deve individuare e di conseguenza indicare obbligatoriamente il CCNL e il contratto territoriale da applicare e in virtù del quale – ricordiamo – scattano sia le determinazione del costo del lavoro previsto dal bando/assegnazione che degli oneri della sicurezza. Per cui per l'appalto di valore complessivo X, il costo del lavoro è pari a Y e il costo della sicurezza K e i costi Y e K non possono essere soggetti al ribasso (se non per una maggiore efficienza aziendale da richiedere come SA e da dimostrare da parte dell'Operatore Economico ai sensi dell'articolo 110, tutto il 110 non solo il comma 4 ma anche il comma 3, come ricorda anche in termini letterali il comma 5 art. 110 non oggetto di modifiche).

Il secondo momento è quello per cui un Operatore economico può indicare un altro CCNL ma deve dimostrare che esso garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante, e qui scattano i c.d. "criteri di equivalenza".

Il terzo momento è quello della verifica da parte del RUP sia prima (per autorizzare) sia in fase di esecuzione (per controllare) della parità di tutele economiche e normative dei lavoratori in subappalto rispetto ai lavoratori dell'appaltatore principale e, in caso di lavoro sulle categorie prevalenti (ora nella proposta diventa "categoria prevalente" al singolare), l'applicazione del medesimo CCNL (che in re ipsa garantisce le stesse tutele).

Cosa cambia ora?

PRIMO MOMENTO: INDIVIDUAZIONE CCNL DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Innanzitutto in coerenza con le modifiche inserite all'articolo 11 ("in conformità con l'Allegato I.01"), **l'articolo 1 del nuovo allegato specifica il campo di applicazione**, relativo sia all'indicazione del contratto collettivo applicabile (momento 1, ora normato dallo specifico articolo 2 dell'allegato) che alla verifica di equivalenza.

Con gli "effetti di trascinamento" che non riportati direttamente nell'allegato abbiamo però evidenziato con le modifiche agli articoli 41,57 e 119 dell'attuale codice.

E qui **si presenta già una prima fondamentale correzione che richiediamo** (e da riproporre anche all'articolo 2) in quanto la nuova norma di dettaglio rinvia al "contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4".

Poiché la norma madre (articolo 11) parla di contratto nazionale **e** territoriale **si chiede che la "o" diventi "e" sia all'articolo 1 che all'articolo 2 comma 1.**

Nello specifico **poi l'articolo 2 proposto prevede:**

"1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente".

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione".

"3. Ai fini di cui al presente articolo, il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione è individuato in base ai seguenti due criteri:

1) l'attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell'invito. L'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell'invito è individuato in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell' Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

2) la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie, secondo quanto indicato al comma 4".

"4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell'invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13. Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, individuati ai sensi del comma 3, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i seguenti parametri:

- a) *il numero complessivo dei lavoratori associati;*
- b) *il numero complessivo delle imprese associate;*
- c) *la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;*
- d) *il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti”.*

“5. Può essere altresì valutata, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL”.

Osservazioni

Qui i **rischi sono molteplici**: l’ambito di applicazione di un CCNL da prendere a riferimento per “valutare la stretta connessione” all’attività svolta anche in modo prevalente oggetto dell’appalto è **prima di tutto dato dal perimetro del medesimo CCNL** (vedi diverse sentenze Tar e Consiglio di Stato, pensiamo alle attività edili che sono normate da specifici CCNL sin dal 1945) **che contempli in modo “stretto” l’attività oggetto dell’appalto oltre che i diversi indicatori sulla maggiore rappresentatività comparata dei firmatari** (a parità di possibili “perimetri”) come riportati al comma 4 (lavoratori e imprese associate ai firmatari CCNL, diffusione, ecc.) **seppure necessitanti questi ultimi (comma 4 articolo 2) di alcune modifiche e precisazioni** (vedi oltre) **per evitare di riconoscere come “comparativamente più rappresentativi” sindacati o associazioni di impresa con pochissimi associati.**

Per prima cosa, quindi, contestiamo il riferimento primario ai codici Ateco che indicano l’attività economica dell’impresa (e per cui l’impresa è iscritta in Camera di Commercio) che può anche non coincidere o contemplare l’oggetto dell’appalto. Indicativa al riguardo è la stessa relazione di accompagnamento che, per esempio, per le costruzioni (appalti di lavori) cita 4 classificazioni Ateco quando sono, in base ai Codici CPV solo 3 (i Codici Ateco 41, 42 e 43).

Codici Ateco che ricordiamo (così come il riferimento alla dimensione e alla natura giuridica dell’impresa) non sono mai stato contemplati come indicatori nella stessa legge delega 78/2022 rispetto al criterio che è **l’oggetto dell’appalto che fa il CCNL e non l’impresa.**

Al riguardo la stessa giurisprudenza ha più volte riconosciuto la libertà dell’impresa, in base al proprio codice Ateco, di applicare il CCNL più confacente (non essendovi una legge attuativa dell’art. 39 Cost.), **limitando però questa libertà** proprio in caso di appalti pubblici, per cui al “solo personale” impiegato in quell’appalto fosse (e sia) l’attività oggetto dell’appalto a fare il CCNL, ovvero il trattamento economico e normativo, e non altro.

Potrebbe allora avere più senso il richiamo come indicatore sussidiario e successivo alla correlazione “oggetto dell'appalto – CCNL”, il Common Procurement Vocabulary (CPV) **cioè il sistema di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici, oggetto anche di una precisa indicazione fornita dall'ANAC con messaggio del 9 maggio 2023.**

Quindi occorre meglio precisare (in virtù proprio del combinato disposto ex articolo 11 che a fare l'identificazione del CCNL da parte della stazione appaltante siano **i due criteri “oggetto dell'appalto” + la condizione “comparativamente più rappresentativa”** dei firmatari) quanto disposto dal comma 4, rendendo certa la misurazione del numero di lavoratori ed imprese associate ai diversi firmatari del CCNL e **specificando che il criterio “geografico”** riguardi la copertura contrattuale di lavoratori ed imprese (si possono aprire centinaia di sedi legali senza avere nessun lavoratore o imprenditore associato!) ed **escludendo sia il riferimento alla “quantità di CCNL sottoscritti”** (di per sé non indicativi di nulla) **che alla mera presenza nel CNEL** (che non è indicatore di rappresentanza certa a differenza dei dati di cui al comma 4, rilevabili anche tramite dichiarazioni di natura pubblica).

Quindi segnaliamo l'esigenza che il legislatore **chiarisca meglio il rapporto tra l'articolo 2 comma 3 e il riferimento al successivo comma 4**, per cui la maggiore rappresentatività **andrebbe infatti usata anche in caso di sovrapposizione di perimetri**, indipendentemente dalla presenza o meno di tabelle ministeriali specifiche (spesso diverse per lo stesso settore o ambito di applicazione).

Infine **occorre dare un'indicazione certa, in termini tecnici**, per la misurazione degli indicatori per meglio chiarire il concetto di “comparativamente più rappresentativi” dei soggetti stipulanti. Al riguardo lo strumento più utile potrebbe, per intanto, essere la rilevazione del dato associativo dei lavoratori alle Organizzazioni Sindacali e delle imprese alle Associazioni Datoriali **tramite Uniemens**, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, attraverso una convenzione con INPS. Procedura già in essere per il dato associativo alle Organizzazioni Sindacali per gli ambiti di Confindustria, CONFAPI e Confservizi in attuazione degli accordi interconfederali sulla rappresentanza.

La specifica relativa agli appalti di lavori è tecnicamente richiesta in quanto attualmente gli Uniemens non rilevano i lavoratori inquadrati come operai, a differenza del sistema delle Casse Edili/Edilcasse, già riconosciute dal legislatore come enti bilaterali con funzioni pubblicistiche.

Per questo chiediamo che:

- all'articolo 1 e all'articolo 2 (comma 1 e 3) venga sostituita la parola “o” con la congiunzione **“e”**;
- sia **cancellato** il comma 2 dell'articolo 2;
- sia **modificato** l'articolo 2, comma 3 il punto 1) come segue:

“1) l’attività da eseguire, identificando il **Contratto collettivo nazionale cui campo di applicazione sia strettamente connesso all’attività oggetto dell’appalto svolto anche in maniera prevalente** ~~rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT~~ eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell’invito. ~~L’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando e nell’invito è individuato ed in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”;~~

- **sia modificato l’articolo 2, comma 4, secondo periodo** come segue, aggiungendo la congiunzione “**o**”: per cui “Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro **o** in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto o della concessione, individuati ai sensi del comma 3, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all’articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i seguenti parametri: (...)”
- vengano **inserite all’articolo 2 comma 4 alle lettere a) e b)** alla fine del periodo le parole “**come rilevato da apposita dichiarazione obbligatoria da inserire nel modello Uniemens di cui alla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli appalti di lavori, in relazione agli operai associati alle organizzazioni sindacali, i dati saranno comunicati, tramite apposita convenzione con l’INPS, dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE)**”;
- venga modificato l’articolo 2 comma 4 lettera c come segue: “c) la diffusione ~~territoriale~~ **sull’intero territorio nazionale**, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali ~~dei lavoratori e delle imprese associate~~ **come rilevato da apposita dichiarazione obbligatoria da inserire nel modello Uniemens di cui alla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli appalti di lavori, in relazione agli operai associati alle organizzazioni sindacali, i dati saranno comunicati, tramite apposita convenzione con l’INPS, dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE)**”;
- sia **cancellata** all’articolo 4 la lettera d);
- sia **cancellato** il comma 5 dell’articolo 2;
- sia **inserito un nuovo comma 6**: “**Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con l’INPS, saranno definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle presenti norme, le modalità tecniche di rilevazione tramite Uniemens e tramite convenzione con la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo**”.

SECONDO MOMENTO: EQUIVALENZA DI UN ALTRO CCNL DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE (in fase di gara, ma di fatto anche in fase esecutiva per autorizzare/verificare subappalti da RUP) – articoli 3 e 4 dell’Allegato I.01

Secondo momento: nonostante la corretta individuazione del CCNL e del contratto territoriale un operatore economico partecipa all’affidamento dell’appalto con altro CCNL, per cui andranno verificati ai sensi dell’articolo 11 l’equivalenza delle “tutele” sia economiche e normative. Su questo vi erano stati degli orientamenti diretti o indiretti finora (bando tipo e linee guida per gli appalti di servizi e forniture dell’ANAC, note di indirizzo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) ma **non una normazione di dettaglio nel codice**, anche se - a nostro parere - i termini “le stesse tutele” (comma 3 articolo 11) e “trattamento economico e normativo non inferiore” (comma 12 articolo 119) **erano e sono letteralmente stringenti**.

Ora, con gli **articoli 3 e 4 del nuovo Allegato** si prevede che:

- vi sia un’equivalenza già sancita (quindi non oggetto di verifica da parte della stazione appaltante) ai sensi dell’articolo 3, determinata dalla dimensione o dalla natura giuridica dell’impresa;
- vi sia un’equivalenza da verificare nel merito, ai sensi dell’articolo 4.

Equivalenza già sancita ex legis (articolo 3)

Nello specifico, **l’articolo 3** (Presunzione di equivalenza) stabilisce che “1. Ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente **alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa**”.

Modifica **non condivisibile e anche “problematica”** in quanto non può essere sicuramente la dimensione (quantità di addetti? Volumi economici?) a determinare l’applicazione dei CCNL nell’ambito degli appalti pubblici, essendo la “classe dimensionale” non incidente (si vedano anche i “considerata” delle Direttive Europee vigenti) rispetto alle clausole sociali e ambientali (e tra le clausole sociali è pacifico rientrano i contratti collettivi di lavoro da applicare).

Assai discutibile (**per gli effetti concreti di dumping salariale**) è anche il riferimento alla natura giuridica delle imprese, come criterio a questo punto che non produce una verifica sui vari istituti, divenendo un criterio di **equivalenza de iure tra CCNL che hanno tutele e salari diversi (vedi contraddizione con le modifiche proposte all’articolo 41)**.

Con la codifica dell’equivalenza presunta, in sintesi, il principio di non negoziabilità delle tutele di cui all’art. 11 del Codice, i cui livelli sono definiti dal contratto collettivo individuato nel bando di gara, **risulta in termini sostanziali cedevole in ragione “della dimensione**

o della natura giuridica” dell’operatore economico, cioè PMI, imprese artigiane, società cooperative.

Al netto delle considerazioni sulla sostenibilità, *de jure condito*, di un simile approccio, la domanda è per esempio quanto, in un appalto ad alta intensità di manodopera, il contratto collettivo applicato da un operatore economico in ragione dell’equivalenza presunta possa condizionare l’aggiudicazione dell’appalto. In termini pratici, una PMI potrebbe, legittimamente, applicare un CCNL che contempla una retribuzione più bassa e quindi aggiudicarsi la gara, attuando *dumping* contrattuale che, nelle intenzioni del legislatore delegato, doveva essere evitato. Esempi concreti potrebbero verificarsi, negli appalti di servizi, nella ristorazione collettiva tra Ccnl Turismo Ristorazione collettiva e Ccnl cooperative sociali ma anche con Ccnl Pulizie servizi integrati/multiservizi.

Altro esempio di un problema concreto in fase di aggiudicazione si presenterebbe a fronte di **CCNL per esempio sottoscritti dagli stessi sindacati sia specifici per le PMI che per imprese artigiane o cooperative dove i perimetri prevedono anche ambiti di applicazione in base al numero degli addetti.**

Conterà di più la dimensione o la natura giuridica dell’operatore economico?

Insomma se prima era il combinato disposto “attività svolta anche in modo prevalente oggetto dell’appalto” e CCNL leader in base alla rappresentatività che poteva orientare la scelta della stazione appaltante, fornendo parametri certi nella verifica anche dell’equivalenza dei vari istituti economici e normativi tra CCNL diversi, ora di fatto si introduce un principio di equivalenza automatica in base ai firmatari (stessi sindacati) e rispetto a dimensione e natura giuridica dell’impresa (S.p.A., S.r.l., cooperativa sociale, impresa artigiana, Pmi) **rendendo ancora più labile il principio della verifica delle stesse tutele economiche e normative e facendo del costo medio, indicato da una Stazione Appaltante in virtù di un CCNL, un elemento ulteriormente aleatorio**, che potrà agire una funzione di “turbativa” nella definizione delle proposte da parte dei singoli operatori.

Una sorta di concorrenza sleale (ma legittima e automatica) in funzione del CCNL che si applica sapendo già che sarà riconosciuto equivalente.

Siamo all’incentivazione a passare al CCNL che costa meno, con minori tutele in tema di formazione, salute, sicurezza, magari senza neanche cambiare ragione giuridica, ma giocando esclusivamente sulla “dimensione”.

Principio che poi si scontra anche con le modifiche introdotte all’articolo 119 (**anche qui letteralmente la norma è senza ambiguità, “stesse tutele”**).

Si pongono allora più questioni.

La prima pone un **tema giuridico formale e sostanziale**: mentre la natura giuridica (pur contestabile) ha riferimenti legislativi certi (impresa artigiana, PMI, cooperativa, ecc.) maggiore è l’**alea formale sulla definizione/classificazione di “dimensione”** essendoci imprese di dimensioni (addetti) ridotte iscritte a Confindustria (servizi, forniture) o Ance (per

gli appalti di lavori) e imprese con maggiori dimensioni aventi natura giuridica per esempio artigiana (per la presenza in produzione dell'imprenditore).

Stesso ragionamento per la specificità cooperativa.

Stiamo di fatto rischiando di incentivare l'ulteriore dilatazione dei CCNL oltre che la traslazione da CCNL a CCNL, con **differenze anche significative sia in termini di costi diretti che costi indiretti**, rischiando di stravolgere l'impianto di tutele previsto per esempio lungo la catena dei subappalti dall'obbligo di applicazione del medesimo CCNL. Con tutti i riflessi immediati anche sulla rappresentanza, sull'esercizio dei diritti concreti dei lavoratori, della stessa capacità di rappresentanza delle associazioni datoriali, ecc. che ognuno può immaginare.

Ci riferiamo in particolare - visto il richiamo alle "stesse tutele" anche in caso di "differente CCNL" lungo la catena dei subappalti (vedi modifiche proposte all'articolo 119) – al fatto che ci potremmo trovare nella condizione che la verifica dell'equivalenza di un CCNL (metalmeccanico industria e metalmeccanico artigiano, cui condizioni economiche, normative ecc. sono diverse, o ancora il contratto turismo e ristorazione collettiva e il contratto delle cooperative sociali) **non sia un processo limitato solo all'impresa vincitrice l'appalto, ma possa prima o poi coinvolgere anche i fornitori o le imprese subappaltatrici, con una contraddizione tra norme evidente.**

Per queste ragioni **chiediamo la soppressione dell'articolo 3**

oppure

una riscrittura dell'articolo 3 in questi termini:

"1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base ~~alla dimensione e~~ alla natura giuridica delle imprese e a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro ~~corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa~~ **che garantisca le maggiori tutele economiche e normative tra i CCNL individuati ai sensi dell'articolo 2 in base all'attività oggetto dell'appalto svolto anche in maniera prevalente, alla rappresentatività dei firmatari e secondo le indicazioni di cui all'articolo 4"**.

Ovviamente come modificati in base alle nostre proposte (vedi articolo 2 e successivo articolo 4).

Equivalenza da verificare (articolo 4)

Si evidenzia **come l'articolo 4 del nuovo allegato I.01** introduca **un principio** (cosa si intende per "scostamenti marginali") e **un rinvio a successivi interventi normativi** (specifici Decreti ministeriali) che lasciano ampi margini di incertezza con effetti immediati sulla tenuta di diritti e tutele dei lavoratori, oltre che dei vari CCNL e sul sistema delle relazioni industriali.

Nello specifico l'articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro) stabilisce:

“1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative”.

“2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare annuale;

b) indennità di contingenza;

c) elemento distinto della retribuzione (EDR);

d) eventuali mensilità aggiuntive;

e) eventuali ulteriori indennità previste”.

“3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) disciplina concernente il lavoro supplementare;

b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;

c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;

d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;

e) durata del periodo di prova;

f) durata del periodo di preavviso;

g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;

h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;

i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;

l) monte ore di permessi retribuiti;

m) disciplina relativa alla bilateralità;

n) previdenza integrativa;

o) sanità integrativa”.

“4. La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele di cui al comma 4”.

Osservazioni

Se nel merito degli indicatori, si prende atto che essi sono quelli “consolidati” e presenti nelle note emanate nel tempo dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dall’ANAC (si vedano linee guida “bando tipo” per appalti di servizi e forniture) è evidente la delicatezza insita nel principio di **“scostamenti marginali” sulle tutele**.

Non è chiaro in capo a chi toccherebbe valutare il grado di “marginalità” (le stazioni appaltanti?) se non, come potrebbe essere, rinviare (comma 5) ad uno specifico decreto ministeriale (quindi senza confronto con Parlamento e parti sociali **magari firmatarie dei CCNL per cui altri individuano i relativi scostamenti**) dove con le modalità di attestazione presumiamo si quantifichi “cosa/quanto sia marginale” un eventuale scostamento.

Al riguardo soccorre quanto stabilito dalla stessa legge delega 78/2022 che ha sempre fatto riferimento ad un principio “ridigo” di tutele economiche e normative connesse all’applicazione del CCNL individuato, utilizzando termini come “le medesime”, le “stesse” ecc. Al riguardo soccorre anche quanto lo stesso Governo e Parlamento hanno sancito di recente, con l’approvazione della legge 56/2024 di conversione del Decreto 19/24, introducendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 29 del D. Lgs. 276/03 proprio in relazione alle tutele dei lavoratori in appalto e subappalto, dopo le drammatiche vicende di Firenze, Bologna, Palermo, ecc.

Per tanto la proposta è **di cancellare il comma 5 dell’articolo 4 e di modificare il comma 4 dell’articolo 4 come segue:**

Articolo 4 (...) comma “4. La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito **e quando non vi siano** ~~gli~~ ~~scostamenti~~ rispetto ai parametri di cui al comma 3 ~~sono marginali.~~”

Infine rispetto **all’articolo 5** del nuovo allegato I.01 (Verifica della dichiarazione di equivalenza) chiediamo non solo di precisare che il riferimento per le verifiche della dichiarazione dell’operatore economico siano quelle previste dall’articolo 110 del vigente

codice nella loro completezza (quindi anche in riferimenti ai comma 3 e 5 dell'articolo 110), ma anche una migliore riscrittura **per rafforzare partecipazione e diritti di informazione**:

Proposta di nuovo Articolo 5:

1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.

2. In sede di valutazione della congruità dell'offerta, la stazione appaltante verifica che il contratto collettivo oggetto della dichiarazione di equivalenza non preveda condizioni riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 110, ~~comma 4, lettera a~~);

3. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato **e in caso di esito positivo della verifica lo comunica alle organizzazioni sindacali e datoriali, anche tramite le loro strutture territoriali, firmatarie del CCNL applicato dall'operatore economico**".

AGGIORNAMENTO PREZZI/ COSTO DEL LAVORO

L'articolo 16 interviene direttamente sull'articolo 60 e va letto insieme al nuovo Allegato II.2 -bis. La norma (e relativo allegato) in sé va nella direzione giusta di rendere efficace il principio contenuto nella legge delega dell'adeguamento degli importi al variare dei costi dei materiali e dei servizi, tenendo conto anche delle peculiarità e specificità di alcuni settori merceologici.

Rimangono aperti due problemi evidenti: nella distinzione presente nel nuovo allegato tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture, **solo per questi ultimi si recepisce quanto previsto dalla legge delega** che espressamente richiamava anche gli aumenti dei costi del lavoro a fronte di aumenti dei CCNL per tutti gli ambiti del Codice, inoltre rimane la soglia di sbarramento della clausola (80% dei maggiori costi purchè superino il 5% dell'iniziale importo complessivo), **peggiorandone la portata** (in quanto si specifica che l'80 si applica ora alla valore eccedente la variazione del 5%; per cui in caso di variazione del 7%, la clausola sembrerebbe tutelare in termini dell'80% del 2%, cioè del valore eccedente il 5%). Di fatto si continua a scaricare una parte non piccola (5% dell'importo complessivo) degli aumenti tanto dei materiali che dei salari su imprese e lavoratori, peggiorandone anche la portata.

Proposta: chiediamo di **includere gli aumenti contrattuali dei salari** negli indici su cui deve agire la revisione dei prezzi anche per gli appalti di lavori (come da legge delega 78/2022) per cui rinviamo ai correttivi che introducono il nuovo allegato II.2 bis e **che la revisione prezzi valga anche per gli appalti di manutenzione straordinaria**, inoltre riteniamo utile mantenere il principio che se si è di fronte ad aumenti superiori al 5% dell'importo complessivo, l'80% agisca sull'aumento dei costi e non sulla parte eccedente il 5%, mantenendo la dicitura attuale.

Al riguardo si **propone** di inserire all'articolo 4 dell'allegato **un nuovo comma 5: "Gli aumenti del costo del lavoro così come definiti dai Contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 11 del vigente Codice concorrono in automatico alla variazione del prezzo e alle relative clausole di cui all'articolo 60"**.

Il tutto considerando l'introdotta **obbligatorietà delle clausole di revisione nei contratti di subappalto**, molto diffusi negli appalti di lavori.

LAVORO/EQUO COMPENSO PROFESSIONISTI

Sempre in riferimento ai costi del lavoro, in questo caso ai compensi dei professionisti, l'articolo 9 novella l'articolo 41 nel "tentativo" di trovare un equilibrio tra la specificità degli appalti pubblici e le norme sull'equo compenso. Il tema è trattato in modo controverso: da un lato vi è la reintroduzione del **limite del 30% per il "peso" del prezzo** e l'applicazione di formule esponenziali per i ribassi che dovrebbero contribuire a garantire la qualità dei progetti (la modifica è una risposta alle perplessità dell'OICE, che aveva espresso dubbi sulla compatibilità della legge 49 2023 con il settore degli appalti pubblici), mentre però permane la mancanza di una previsione di anticipazione contrattuale per i progettisti che potrebbe penalizzare i professionisti coinvolti nelle fasi progettuali, nonché manca l'inserimento di una corretta revisione dei prezzi anche per progettisti, poiché la progettazione non può essere considerata un "servizio a esecuzione istantanea". Dall'altra negativi i giusti e condivisibili giudizi da parte di diversi ordini professionali (architetti, ingegneri) che ritengono più utile, più che una definizione percentuale delle voci ribassabili massime, la generalizzazione di strumenti competitivi come per esempio "il concorso di idee", **attuando pienamente l'equo compenso**.

Il punto di merito è come di fatto si neghi il principio dell'equo compenso e pertanto l'applicazione della 49 / 2023 a fronte della definizione esplicita che i compensi, anche se parzialmente, possono essere oggetto di ribasso, rendendo per di più ancora più "grigia" la scelta dell'appalto integrato in quanto la separazione tra le due fasi sarebbe oggetto di procedure formalmente diverse per la valutazione dell'offerta "integrata".

DURC/VERIFICA/LAVORO

Con l'articolo 80 si modifica l'articolo 1 comma 2 dell'allegato II.10 per cui le stazioni appalti **non devono più "d'ufficio" verificare il Durc**, e lo devono verificare non più tramite gli istituti previdenziali, ma tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Qui **si chiede di sopprimere la modifica** anche perché la normativa attuale mette in capo all'INPS e INAIL (e per gli appalti di lavori, alle Casse Edili) la verifica ed emanazione del Durc a titolo anche di autotutela degli istituti.

REQUISITI REPUTAZIONALI/RATING DI LEGALITA'/ABROGAZIONE

L'articolo 30 propone di cancellare definitivamente il “rating di legalità” previsto dal vigente articolo 109 del Codice che ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprima l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno della stessa impresa sul piano sociale. Sotto il profilo temporale, si prevede che alla disposizione venga data attuazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del codice, anche tenendo conto delle risultanze ottenute nel periodo iniziale di sperimentazione. Al riguardo la relazione di accompagnamento è chiara: *“attualmente, si rappresenta che il rating di impresa non è ancora stato oggetto di attuazione. In ogni caso, si ravvisano forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare in un ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive”*.

Di conseguenza l'articolo 58 interviene sull'articolo 222 (Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC) **abrogando l'ultimo periodo del comma 7**, per cui il rating di legalità, come individuata dall'ANAC e l'Autorità garante della concorrenza **non ci sarà più**. Di conseguenza (comma 10 articolo 222) **spariscono dal casellario ANAC le indicazioni di reputazione**, facendo venire meno uno strumento di informazione ulteriore (sulla legalità) e valutazione per le stazioni appaltanti, in relazione alle caratteristiche dello specifico soggetto economico.

Insomma, poiché la norma non è ancora operativa non si spinge per attuarla ma per abrogarla. Il messaggio è chiaro!

Chiediamo di mantenere l'attuale articolo 109 (e di conseguenza articolo 222).